

Scissione societaria: la minore tutela dei crediti civilistici rispetto ai crediti tributari è legittima

di [Salvatore Dammacco](#)

Pubblicato il 19 Luglio 2019

La **Corte Costituzionale** si è pronunciata in merito alla legittimità della minore tutela dei **crediti civilistici** rispetto ai **crediti dell'Erario**, con particolare riferimento al caso di **scissione societaria parziale**.

Scissione societaria: la responsabilità per i crediti tributari e civilistici



Il fatto e l'orientamento della CTP di Pisa

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (di seguito CTP), in un procedimento tra un'impresa e l'Agenzia delle Entrate, con ordinanza del 10 settembre 2015, pervenuta alla Corte il 9 giugno 2017 (reg. ord. n. 99 del 2017), ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173, comma 13, del

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (le norme sono riportate nella tabella riassuntiva a fondo pagina).

La CTP riteneva che le predette due disposizioni fiscali (art. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917/1986 e art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997), quando attribuiscono la **responsabilità solidale e illimitata** alle società beneficiarie di **scissione parziale**, piuttosto che la responsabilità limitata alla quota di patrimonio netto attribuito, stabilita dagli artt. 2506-bis, comma 3, e 2506-quater, comma 3, c.c., fossero in contrasto con i seguenti articoli della **Costituzione**:

- **art. 3**, per violazione dei principi di **uguaglianza** e di **ragionevolezza**,
- e **art. 53**, perché l'obbligazione tributaria non sarebbe parametrata in ragione della **capacità contributiva** dell'obbligato.

In particolare, la CTP mette a confronto il regime della responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione parziale, sancito dal c.c., e il regime previsto dal suddetto art. 173, commi 12 e 13, del TUIR e rileva che, in queste ultime disposizioni, per la responsabilità solidale, si rinvia alla nozione generale di **solidarietà** contenuta nell'**art. 1292 c.c.**, secondo la quale ogni condebitore può essere tenuto all'adempimento per la **totalità del debito**.

Questa **solidarietà illimitata** è rafforzata, in merito alle **sanzioni**, dall'art. 15, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 472/1997.

La CTP orienta e consolida la sua tesi con riferimento alle normative specifiche previste per la **cessione d'azienda** e per gli istituti giuridici della **trasformazione** e della **fusione**, nelle quali la responsabilità illimitata trova pari disposizioni e giustificazioni sia nelle norme tributarie che in quelle di diritto civile.

Poi, in ordine alla disciplina delle **sanzioni**, di cui al ridetto art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, la CTP evidenzia il **presunto contrasto** con i predetti articoli della Costituzione:

- art. 3: *"l'equiparazione del trattamento sanzionatorio della società scissa, che è pur sempre l'autrice della violazione, con quello della società beneficiaria, estranea alla commissione dell'illecito"*;
- art. 53: *"la solidarietà illimitata determina l'insorgenza di un'obbligazione tributaria sganciata dalla verifica circa l'effettiva capacità contributiva del soggetto obbligato"*.

L'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

Con atto del 5 settembre 2017, è intervenuto il **Presidente del Consiglio dei ministri**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto, motivandole, che le questioni sollevate dalla CTP siano **dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate**.

Si ritiene utile riportare la seguente pratica, obiettiva e incontestabile **motivazione**: *"la disciplina censurata non è irragionevole poiché l'esistenza del credito fiscale, a di*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento